

ATTO N. 806/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Paolo Baiardini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione o.d.g. ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del R.I.



SUL

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*“Norma di interpretazione autentica dell'art. 4 – comma 5 –
della legge regionale 23.1.1996, n. 3 e successive modificazioni
(Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari)”.*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 2 maggio 2007


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 4 maggio 2007



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 maggio c.m. ha esaminato l'atto n. 806 ed ha espresso all'unanimità parere favorevole dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio al Consigliere Paolo Baiardini.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Rossi Gianluca, Baiardini, Bracco, Cintioli, Giloni e Ronca, concernente: "Norma di interpretazione autentica dell'art. 4 – comma 5 – della legge regionale 23.1.1996, n. 3 e successive modificazioni (Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari)", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20.4.2007 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 20.4.2007 (ATTO N. 806);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata dal Consigliere Paolo Baiardini (ATTO N. 806/BIS);

VISTO in particolare l'art. 4, comma 5 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 3 e successive modificazioni;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione sull'unico articolo di cui
consta la legge che ha registrato ... voti
favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "*Norma di interpretazione autentica dell'art. 4 – comma 5 – della legge regionale 23.1.1996, n. 3 e successive modificazioni (Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari)*", composta di n. 1 articolo nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO dai Consiglieri Rossi Gianluca, Baiardini, Bracco, Cintiola, Gilioni e Ronca	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1. (Norma di interpretazione autentica)	Art. 1. (Norma di interpretazione autentica)
1. Il comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, secondo il quale " <i>Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'articolo 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR</i> ", va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico – amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.	1. <i>idem</i>